



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

Milano, 18 dicembre 2014

Prot. 239/2/fp

Cir. 82/14

A TUTTI I SOCI

LORO SEDI

Oggetto: Albo Nazionale Gestori Ambientali: foglio notizie per trattori stradali e chiarimenti al Regolamento

Il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la **Deliberazione n. 8 del 25 novembre 2014** contenente l'approvazione del **Foglio notizie per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria nelle categorie 1, 4 e 5.**

La suddetta delibera introduce il formato del foglio notizie da utilizzare per l'iscrizione all'Albo nelle categorie 1, 4 e 5 con procedura ordinaria, dei veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi*), che sarà da utilizzare in caso di iscrizioni nelle sole categorie 1, 4 e 5 per questa tipologia di mezzi.

Inoltre è stata pubblicata anche la **Circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014** contenente **chiarimenti operativi del Comitato Nazionale sull'applicazione delle disposizioni del nuovo Regolamento.**

Con la Circolare n. 1140 il Comitato Nazionale ha fornito, a seguito delle richieste pervenute da parte di alcune Sezioni regionali, alcuni chiarimenti e in particolare:

- circa i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo (art.10 Regolamento), la presenza di condanna munita del beneficio della sospensione condizionale della pena non impedisce alla sezione di procedere all'iscrizione;
- il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui alla delibera prot. 5/ALBO/CN (All. 4 alla nostra Cir. 63/14) non è utilizzabile per la variazione di codici CER ed è valido per un periodo massimo di 60 gg non prorogabile a decorrere dalla data di presentazione. Decorso il termine senza che sia avvenuta la variazione il mezzo viene cancellato;
- quale domanda di variazione di sede legale di cui all'art. 18 comma 4 del Regolamento, è ritenuta valida anche la comunicazione via PEC effettuata dall'impresa alla Sezione del territorio di competenza della nuova sede;
- la disposizione di cui all'art. 20 comma 1 del Regolamento si applica anche alle aziende già sospese alla data di entrata in vigore del Regolamento;
- circa i provvedimenti disciplinari, il Comitato potrà valutare se l'irregolarità contestata riguarda tutte le categorie di iscrizione o solo alcune.

Rimandiamo alla lettura approfondita dei documenti, allegati alla presente, e restiamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria 

All.1: Deliberazione n. 8 del 25 novembre 2014

All.2: Circolare n.1140 del 15 dicembre 2014